

**ORDINAMENTO DELLA CHIESA
CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA di
PORDENONE**

Principi Fondamentali – Regolamento Interno

Edizione Ottobre 2023

Indice:

- PRINCIPI FONDAMENTALI

- REGOLAMENTO INTERNO

Titolo I – COSTITUZIONE E SCOPI^{1,2}

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Costituzione

Art. 3 - Scopi

Art. 4 - Atti liturgici della Chiesa

Titolo II – DEI MEMBRI

Art. 5 - Membri effettivi

Art. 6 - Altre modalità di ammissione

Art. 7 - Del registro dei membri effettivi

Art. 8 - Diritti e doveri dei membri effettivi

Art. 8 bis - Popolazione della Chiesa

Art. 9 - Cancellazione dal registro dei membri effettivi

Titolo III – DEI MINISTERI

Art.10 - I Ministeri

Art.11 - Del Pastore: ricerca e durata dell'incarico

Art.12 - Del Pastore: compiti, responsabilità

Art.13 - Degli Anziani

Art.14 - Dei Diaconi

Art.15 - Del Tesoriere

Art.16 - Del Segretario del Consiglio di Chiesa

Art.17 - Dei Revisori

Titolo IV – GOVERNO DELLA CHIESA E ORGANI RELATIVI

Art.18 - Del Governo della Chiesa

A. DELL'ASSEMBLEA

Art.19 - Dell'Assemblea ordinaria: costituzione – convocazione - compiti

Art.20 - Dell'Assemblea straordinaria

Art.21 - Delle Assemblee: seggio, convocazione, quorum per la costituzione, quorum qualificato

Art.22 - Delle Assemblee: diritto di parola, mozioni, modalità di votazioni, quorum per le deliberazioni

B. DEL CONSIGLIO DI CHIESA

Art.23 - Del Consiglio: rappresentanza, presidenza, convocazione, quorum per la costituzione, compiti

Art.24 - Del Consiglio: responsabilità

Art.25 - Del Consiglio: quorum per le deliberazioni

Titolo V – FINANZE DELLA CHIESA

Art.26 - Risorse finanziarie e patrimoniali

Titolo VI – ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI NELLA CHIESA

Art.27 - Scuola Domenicale

Art.28 - Gruppo Giovanile, Gruppo Femminile e altre attività

Titolo VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.29 - Modifiche al Regolamento

Art.30 - Validità del Regolamento

Art.31 - Riferimento all'Ordinamento dell'UCEBI

¹ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

² così modificato nell'Assemblea Straordinaria dell'1.12.2019

Appendice

DICHIARAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI

PREAMBOLO:

La Chiesa Universale è il corpo di Cristo, Figlio di Dio. Egli ne è il Signore, Unico Capo, e vi è presente con il Suo Spirito.

Essa è una in Cristo, perché formata da tutti i credenti in Lui, sebbene organizzati in modi diversi e sparsi nel mondo.

Nel tempo e nello spazio si manifesta e si esprime in comunità locali.

LA DENOMINAZIONE:

La CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI PORDENONE, sita in Viale Grigoletti 5, è formata da tutte quelle persone che confessando Gesù Cristo come loro Unico Signore e Salvatore con il battesimo, facciano libera richiesta di iscrizione nei suoi registri e ne professino lealmente, fedelmente e con perseveranza i suoi principi fondamentali.

SI CARATTERIZZA COME EVANGELICA

perché accetta i principi fondamentali delle Chiese Evangeliche, di cui i principali sono:

- a. la Parola di Dio come Unica autorità, la quale perviene a noi per mezzo della Bibbia e sotto la guida dello Spirito Santo;
- b. la salvezza dell'uomo peccatore per la sola Grazia di Dio offertaci in Cristo e mediante la Fede in Lui.

COME BATTISTA

in quanto accetta i principi fondamentali delle Chiese Battiste, di cui i principali sono:

- a. il riconoscimento della Comunità locale come elemento ecclesiologico primario, in un contesto di comunione fraterna con le comunità sorelle;
- b. il battesimo per immersione, amministrato ai credenti coscienti e responsabili che lo richiedono, come testimonianza visibile pubblica, e non solo udibile, della Grazia di Dio e del perdono ricevuto nella persona di Cristo;
- c. la libertà di coscienza, pensiero, parola, religione per ogni persona indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla razza, dalla classe sociale;
- d. netta separazione fra la Chiesa e lo Stato prescindendo dal dovere del singolo cittadino credente che è tenuto al rispetto delle leggi del paese cui appartiene e sempre che queste non contrastino con la sua fede.

LA CHIESA EVANGELICA BATTISTA DI PORDENONE

si ritiene capace di autogoverno nella sottomissione alla Parola di Dio e mediante la guida dello Spirito Santo. Essa si ripromette:

- a. di adorare il Signore e lodarlo per il dono della vita eterna che ci ha fatto in Gesù Cristo;
- b. di annunziare la grazia di Dio all'uomo d'oggi, affinché gli increduli pervengano alla fede e i credenti alla consapevolezza della loro chiamata;

- c. di edificare i suoi membri mediante lo studio della scrittura, la preghiera, la comunione fraterna, la partecipazione alla mensa del Signore;
- d. amministrare la disciplina interna secondo le indicazioni neo-testamentarie;
- e. di esortare i propri membri all'amore per il prossimo e fra se stessi con umiltà e spirito di riconciliazione al fine di esercitare in modo valido la solidarietà umana con quanti soffrono e lottano per il trionfo della giustizia, del bene e della pace;
- f. di cooperare con le altre Chiese Battiste d'Italia e con le altre denominazioni Evangeliche per tutto quanto attiene al Regno di Dio;
- g. di interessarsi al lavoro delle Missioni Cristiane ed adoperarsi per il loro successo.

LA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI PORDENONE

pur essendo autonoma ed indipendente, è in libera e volontaria relazione con l'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA (U.C.E.B.I.) con sede in Roma – Piazza in Lucina, 35 – di cui dichiara di far parte, accettandone l'attuale Statuto e Regolamento.

REGOLAMENTO INTERNO

Titolo I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione³

La nostra Chiesa è denominata CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA perché riconosce Gesù Cristo come suo fondatore e Capo, l'Evangelo come sua unica norma ed il battesimo dei credenti come testimonianza tangibile di fede.

Art. 2 - Costituzione⁴

La Chiesa è costituita da tutti i credenti battezzati che sono regolarmente iscritti e che professano lealmente, dignitosamente e con perseveranza i principi fondamentali della Parola di Dio, unica regola di fede.

Art. 3 - Scopi⁵

La Chiesa si propone l'ubbidienza alla Parola di Dio nel governare se stessa, nell'amministrare la disciplina e la dirittura dei suoi membri, nell'annunziare la salvezza mediante la Parola e l'esempio, e nel ricercare la santificazione dei credenti.

Nella sua autonomia stabilisce rapporti di scambio e di cooperazione con singoli, gruppi e comunità Evangeliche battiste e non.

Art. 4 - Atti liturgici della Chiesa⁶

Gli atti liturgici della Chiesa sono:

- a) il Battesimo
- b) la Santa cena
- c) la celebrazione dei matrimoni
- d) la presentazione dei fanciulli
- e) le esequie funebri

Titolo II - DEI MEMBRI DI CHIESA

Art. 5 - Membri effettivi⁷

Per essere ammessi come membri effettivi di Chiesa occorre⁸:

- a. presentare richiesta al Pastore;
- b. seguire un corso di catechesi;
- c. frequentare le adunanze e le attività;
- d. essere battezzato secondo il rito apostolico, previa accettazione dello Statuto – Regolamento della Comunità.

Art. 6 - Altre modalità di ammissione⁹

Possono *inoltre*¹⁰ entrare a far parte della Comunità:

³ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁴ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁵ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁶ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁷ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁸ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁹ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

¹⁰ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

-
- a. membri di altre Chiese Evangeliche, purché ne facciano esplicita richiesta al Consiglio di Chiesa, risultino battezzati, frequentino la Comunità e ne accettino il regolamento;
 - b. membri Battisti, *Metodisti e Valdesi*¹¹ di altre Comunità, per i quali sarà sufficiente un attestato della Chiesa di provenienza e l'accettazione del Regolamento;
 - c. credenti che rendano confessione di fede innanzi alla Comunità ed accettino lo Statuto – Regolamento.

Art. 7 - Del registro dei membri effettivi¹²

I nominativi di tutti i membri *effettivi*¹³ ammessi a far parte della Comunità saranno trascritti su un apposito registro. *Per i membri Metodisti e Valdesi verrà indicata la denominazione di appartenenza*¹⁴.

Art. 8 - Diritti e doveri dei membri effettivi¹⁵

Ogni membro *effettivo*¹⁶ ha il *diritto/dovere*¹⁷:

- a. di partecipare ai culti ed a tutte le attività;
- b. di contribuire ai bisogni della Chiesa come indicato nella Sacra Scrittura (Malachia 3,8-12; Ebrei 7,1-4);
- c. di testimoniare della propria fede mediante la Parola e la buona ed irreprensibile condotta.
- d. *di partecipare alle assemblee con elettorato attivo e passivo*¹⁸.

Art. 8bis - Popolazione della Chiesa

Oltre ai membri effettivi, la Chiesa estende il suo servizio a quanti altri concorrono a costituire la sua popolazione complessiva.

La popolazione della Chiesa è costituita da quanti, a vario titolo, si avvalgono dei suoi servizi. Al suo interno si distinguono:

- a. *i membri effettivi (o elettori), di cui ai precedenti artt. 5, 6, 7 e 8;*
- b. *i membri comunicanti non elettori di cui si tiene apposito registro: credenti evangelici battezzati, che pur non essendo iscritti nel registro dei membri effettivi esprimono il desiderio esplicito di mantenere la comunione fraterna con la comunità.*¹⁹
- c. *la restante popolazione della Chiesa: figli di membri, simpatizzanti, frequentatori occasionali*²⁰.

Art. 9 - Cancellazione dal registro dei membri effettivi²¹

La cancellazione dal Registro dei membri effettivi di Chiesa viene effettuata dal Consiglio di Chiesa ed avviene nei seguenti casi:

- a. *per mancata partecipazione alla vita della Chiesa*²². Essendo dovere e prerogativa di

¹¹ così modificato nella Assemblea Straordinaria del 23.02.1997

¹² così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

¹³ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

¹⁴ così modificato nella Assemblea Straordinaria del 23.02.1997

¹⁵ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

¹⁶ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

¹⁷ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

¹⁸ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

¹⁹ così modificato nell'Assemblea Straordinaria dell'1.12.2019

²⁰ L'intero art.8-bis è stato inserito ex-novo nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

²¹ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

²² così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

ciascun membro *effettivo*²³ la partecipazione alla vita attiva della Chiesa, saranno considerati dimissionari, e conseguentemente cancellati dal registro dei membri *effettivi*²⁴, coloro che *immotivamente*²⁵ per un *periodo di 2 (due) anni*²⁶ non abbiano partecipato alle attività della Chiesa e non *abbiano versato*²⁷ regolarmente il loro contributo finanziario, né abbiano dimostrato in alcun modo di recedere dal loro atteggiamento. *Il Consiglio, dopo aver ascoltato gli interessati, tenuto conto della particolare situazione, provvede alla loro cancellazione dall'elenco dei membri effettivi e alla loro trascrizione nell'elenco dei membri comunicanti;*

- b. per trasferimento ad altra Chiesa (anche Valdese o Metodista);*
- c. per decesso.*

Rispetto alle variazioni intervenute nei diversi elenchi, il Consiglio riferisce alla prima Assemblea utile chiedendo la ratifica dell'Assemblea per le variazioni relative al registro dei membri effettivi.

Il trasferimento di residenza non è di per sé motivo di perdita o di sospensione della qualità di membro di Chiesa, sempreché non sia seguito dalla iscrizione ad altra Chiesa ed il credente resti in comunione con la comunità d'origine e da questa possa essere curato, sia pure saltuariamente.

Titolo III - DEI MINISTRI²⁸

Art. 10 - I Ministri²⁹

Per il governo della Chiesa sono costituiti:

- a) il pastore;
- b) gli anziani;
- c) i diaconi;
- d) il tesoriere.

Essi formano il consiglio di Chiesa

Tutti gli incarichi ecclesiastici dovrebbero essere conformi agli insegnamenti di Cristo (Giovanni 13:1-17; Marco 9:35), come un mandato a servire la comunità, e non quello di assumere ed esercitare una qualsiasi forma di potere superiore rispetto agli altri membri.³⁰

Benché nel presente regolamento non siano previsti limiti temporali riguardo la durata massima dei singoli incarichi, è tuttavia compito di ogni membro di chiesa, quello di impegnarsi per favorire un adeguato e frequente ricambio degli anziani, dei diaconi e del tesoriere, così come dei Revisori.³¹

²³ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

²⁴ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

²⁵ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

²⁶ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

²⁷ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

²⁸ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

²⁹ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 22.10.2023

³⁰ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 22.10.2023

³¹ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 22.10.2023

Art. 11 - Del Pastore: ricerca e durata dell'incarico^{32,33}

La Chiesa è libera ed autonoma nella scelta e nella nomina del proprio Pastore, individuato fra i componenti del Corpo Pastorale Battista in Italia.

Una commissione eletta dall'Assemblea fra i *membri effettivi*³⁴ di maggiore esperienza e fedeltà, in concerto con il Consiglio di Chiesa, opera preliminarmente per tale ricerca.

La nomina a Pastore della Comunità ha durata di 5 (cinque) anni ed è rinnovabile nei termini stabiliti dal Regolamento dell'UCEBI attualmente in vigore.

Tuttavia, nel caso di condotta incompatibile con i principi di fede evangelica, l'Assemblea di Chiesa può deliberare intorno alla permanenza del Pastore anche prima dello scadere del quinto anno.

In tale circostanza l'Assemblea dovrà però essere presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente dell'UCEBI.

Per gravi motivi personali o di salute il Pastore può lasciare il suo incarico anche prima dello scadere del quinto anno, ma, in ogni caso, con un preavviso di 6 (sei) mesi.

Art. 12 - Del Pastore: compiti, responsabilità³⁵

Spetta al Pastore, il quale ne ha dovere e diritto, di sorvegliare sul buon andamento della Comunità; presiedere i culti; amministrare gli atti liturgici; promuovere ed incoraggiare quelle iniziative che stima utili per la crescita della comunità; coordinare tutte le attività comunitarie; visitare gli ammalati, confortare gli afflitti; ammonire i disordinati (*I Tessalonicesi 5:14*); avere cura e responsabilità del patrimonio.

Art. 13 - Degli Anziani^{36,37}

Gli Anziani sono ministri eletti a maggioranza assoluta dell'assemblea fra quei membri *effettivi*³⁸ che possiedono una profonda esperienza cristiana e che godono di buona reputazione nella comunità e fuori di essa.

È loro dovere cooperare con il Pastore al buon andamento della comunità; sostituirlo ogni qualvolta è assente ed assisterlo negli atti liturgici.

*Devono essere membri effettivi di chiesa da almeno 3 (tre) anni.*³⁹

Gli Anziani durano in carica due anni e sono rieleggibili. Decadono se cessano di essere membri *effettivi oppure d'ufficio se si siano assentati per 6 (sei) mesi consecutivi ingiustificatamente dalle riunioni e dalle attività comunitarie*⁴⁰.

Art. 14 - Dei Diaconi^{41,42}

I Diaconi (anch'essi ministri) sono eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa fra i membri *effettivi*⁴³ che godono di buona reputazione nella *comunità e fuori di essa*⁴⁴. Cooperano con il Pastore nell'esplicazione di tutte quelle mansioni che verranno loro

³² così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

³³ così modificato nell'Assemblea Straordinaria dell'1.12.2019

³⁴ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

³⁵ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

³⁶ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

³⁷ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 22.10.2023

³⁸ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

³⁹ così modificato nell'Assemblea Straordinaria dell'1.12.2019

⁴⁰ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁴¹ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁴² così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 22.10.2023

⁴³ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁴⁴ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

conferite, con particolare riferimento all'amministrazione degli atti liturgici.

Durano in carica due anni, sono rieleggibili. *Decadono* se cessano di essere membri *effettivi* oppure d'ufficio se si siano assentati per 6 (sei) mesi consecutivi ingiustificatamente dalle riunioni e dalle attività comunitarie⁴⁵.

Art. 15 - Del Tesoriere^{46,47}

Il Tesoriere è eletto dall'assemblea a maggioranza assoluta fra quei membri *effettivi*⁴⁸ che godono di buona reputazione nella Chiesa e fuori di essa⁴⁹ ed abbiano una competenza amministrativa di base.⁵⁰

È compito del Tesoriere ritirare tutte le offerte e le contribuzioni raccolte; è disgiuntamente responsabile della cassa della Chiesa, effettua i pagamenti ordinari deliberati dal Consiglio di Chiesa; è responsabile della gestione finanziaria, di cui risponde all'Assemblea entro i limiti e le attribuzioni del bilancio dalla stessa votato, redige e presenta all'Assemblea i bilanci annuali preventivo e consuntivo dopo averli sottoposti al Consiglio di Chiesa; tiene aggiornato il registro inventario completo dei beni mobili ed immobili della Chiesa, firmato dal Consiglio di Chiesa.

*In accordo con il Consiglio di Chiesa può avvalersi, nell'espletamento del proprio incarico, di consulenti per specifici problemi contabili, amministrativi, patrimoniali e normativi.*⁵¹

*Deve essere membro effettivo di chiesa da almeno 3 (tre) anni.*⁵²

Il Tesoriere dura in carica due anni ed è rieleggibile. Decade dall'incarico se cessa di essere membro *effettivo*⁵³ oppure d'ufficio se si sia assentato per 6 (sei) mesi consecutivi ingiustificatamente dalle riunioni e dalle attività comunitarie.

Art. 16 - Del segretario del Consiglio di Chiesa⁵⁴

Il Consiglio di Chiesa elegge al suo interno un Segretario. Suoi compiti e responsabilità sono: la stesura dei verbali del Consiglio di Chiesa, la compilazione e l'inoltro delle lettere di convocazione del Consiglio di Chiesa e dell'Assemblea.

Eventuali compiti saranno stabiliti all'interno del Consiglio.

Art.17 - Dei Revisori^{55,56}

L'Assemblea di Chiesa nomina inoltre tre Revisori, di cui uno supplente⁵⁷.

Essi sono eletti a maggioranza relativa fra i membri *effettivi*⁵⁸ che godono di buona reputazione.

*L'incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altro incarico di responsabilità in seno alle attività della Chiesa.*⁵⁹

⁴⁵ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁴⁶ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁴⁷ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 22.10.2023

⁴⁸ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁴⁹ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁵⁰ così modificato nell'Assemblea Straordinaria dell'1.12.2019

⁵¹ così modificato nell'Assemblea Straordinaria dell'1.12.2019

⁵² così modificato nell'Assemblea Straordinaria dell'1.12.2019

⁵³ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁵⁴ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁵⁵ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁵⁶ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 22.10.2023

⁵⁷ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁵⁸ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁵⁹ così modificato nell'Assemblea Straordinaria dell'1.12.2019

Un mese prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria, i Revisori esamineranno i registri contabili, i carteggi ed i verbali delle attività ecclesiastiche e presenteranno la loro controrelazione all'Assemblea stessa.

I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili. Decadono se cessano di essere membri *effettivi oppure d'ufficio se si siano assentati per 6 (sei) mesi consecutivi ingiustificatamente dalle riunioni e dalle attività comunitarie*⁶⁰.

Titolo IV - GOVERNO DELLA CHIESA ED ORGANI RELATIVI

Art. 18 - Del governo della Chiesa⁶¹

Le Chiese Battiste si sforzano di organizzare delle comunità di veri cristiani; esse affidano ai loro membri *effettivi*⁶² il governo della Chiesa, evitando di scadere in organizzazione gerarchica e costrittiva, praticando invece il congregazionalismo che esclude qualsiasi autorità all'infuori di Cristo.

Ciò non esclude una struttura organizzativa per l'indispensabile miglioramento del lavoro e del servizio, per una testimonianza efficace e per una esistenza comunitaria ordinata.

Per questo sono costituiti le Assemblee e i Consigli, strumenti anch'essi, di cui lo Spirito si serve per il governo della Comunità.

A) DELL'ASSEMBLEA⁶³

Art.19 - Dell'Assemblea ordinaria⁶⁴

L'Assemblea è costituita da tutti i membri *effettivi (o elettori) che vi partecipano con uguali diritti e con voto deliberativo*.

*Ad essa possono partecipare, solo con diritto di parola (senza poter avanzare suggerimenti, proposte e formulare mozioni) i membri comunicanti (o non elettori) ai quali non è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo e pertanto non rientrano nel quorum che determina le maggioranze assembleari*⁶⁵.

Costituisce la massima autorità in materia di disciplina e di governo.

È convocata ordinariamente dal Consiglio di Chiesa all'inizio dell'anno (entro febbraio) mediante avviso pubblico e scritto, con indicazione dell'ordine dei lavori e degli argomenti all'ordine del giorno, almeno due settimane prima della data di effettuazione dell'Assemblea stessa.

È suo compito esaminare e vagliare l'operato del Consiglio di Chiesa e le proposte dallo stesso formulate, l'operato del Tesoriere e delle diverse attività, e pronunziarsi in merito.

Essa fissa inoltre gli obiettivi dell'attività comunitaria, e dà le direttive al Consiglio di Chiesa.

Nomina o riconferma il Pastore, elegge fra i propri membri *effettivi*⁶⁶ un Anziano, quattro Diaconi, il Tesoriere e *tre*⁶⁷ Revisori (*di cui uno supplente*)⁶⁸.

⁶⁰ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁶¹ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁶² così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁶³ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁶⁴ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁶⁵ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁶⁶ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁶⁷ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁶⁸ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

Art. 20 - Della Assemblea Straordinaria⁶⁹

L'Assemblea si raduna inoltre in seduta straordinaria ogni qualvolta un interesse di ordine speciale lo richiede, e discute e delibera soltanto su ciò per cui è stata convocata, e sempre a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria viene convocata con procedura d'urgenza dal Consiglio di Chiesa su richiesta del Pastore o su richiesta scritta di almeno *1/5 (un quinto)*⁷⁰ dei membri effettivi.

Art. 21 - Delle Assemblee: seggio, convocazione, quorum per la costituzione, quorum qualificato⁷¹

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, eleggono all'inizio dei propri lavori un seggio composto da:

- a) un Presidente;
- b) un Segretario verbalizzante.

Sono valide in prima convocazione quando risultino presenti la metà più uno dei membri effettivi della Comunità.

Se il numero dei presenti è inferiore, trascorsi 15 (quindici) minuti, si procede in seconda convocazione, purché il numero dei membri *effettivi*⁷² presenti non risulti inferiore ad *1/3 (un terzo)* dei membri *effettivi della Comunità*⁷³.

Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo i casi dichiarati negli articoli precedenti, sono valide quando raccolgono la maggioranza assoluta dei *votanti*⁷⁴.

Solo per la nomina o la riconferma del Pastore viene richiesta la maggioranza dei *2/3 (due terzi)*⁷⁵ dei votanti.

Art. 22 - Delle Assemblee: diritto di parola, mozioni, modalità di votazioni, quorum per le deliberazioni.⁷⁶

Ogni membro dell'Assemblea ha diritto di parola sugli argomenti all'ordine del giorno; *solo i membri effettivi possono*⁷⁷ avanzare suggerimenti e proposte e formulare mozioni.

Queste ultime vanno presentate per iscritto al seggio e devono essere firmate per appoggio da almeno 3 (tre) membri *effettivi*⁷⁸ dell'Assemblea.

Nelle Assemblee si vota per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto quando tale votazione sia richiesta ed appoggiata da almeno 5 (cinque) membri *effettivi*⁷⁹.

Per l'assegnazione degli incarichi ecclesiastici (Anziano, Diacono, ecc.) l'Assemblea vota a scrutinio segreto, sulla base di una rosa di candidati la cui disponibilità sia stata accertata dal Pastore *e/o dall'Anziano*⁸⁰ almeno 15 (quindici) giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea stessa.

Non si esclude altro criterio di votazione purché sia stato proposto in Assemblea e risulti approvato.

⁶⁹ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁷⁰ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁷¹ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁷² così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁷³ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁷⁴ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁷⁵ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁷⁶ così modificato nell'Assemblea Straordinaria dell'1.12.2019

⁷⁷ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁷⁸ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁷⁹ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁸⁰ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

B) DEL CONSIGLIO DI CHIESA

Art. 23 - *Del Consiglio: rappresentanza, presidenza, convocazione, quorum per la costituzione, compiti*^{81,82}

Il Consiglio di Chiesa è l'organo esecutivo della Comunità.

Esso la rappresenta di fronte alle altre Chiese, Organismi ed Enti.

È presieduto dal Pastore o da chi ne fa, secondo Regolamento, le veci e si riunisce ordinariamente ogni due mesi, e straordinariamente su richiesta del Pastore o di almeno 3 dei membri componenti.

Le sue deliberazioni sono valide se alle riunioni sono presenti almeno 5 (cinque) dei suoi componenti.

Nella sua prima seduta il Consiglio di Chiesa nomina i monitori della Scuola Domenicale, i coordinatori delle varie attività⁸³ ed il Segretario ai sensi dell'articolo 16; fissa d'accordo con i responsabili il calendario delle attività ecclesiastiche, discute la gestione finanziaria del Tesoriere.

Affronta i casi disciplinari secondo il metodo biblico (*Matteo 18: 15 – 20*).

Inoltre, il Consiglio si accerta che i diversi gruppi di attività che operano nella comunità vivano e lavorino in buona armonia e complementarietà.

Il Consiglio veglia (e non sorveglia) su tutto ciò che si fa nella Comunità e si assicura sull'ordine e l'insegnamento della Parola.

Esso prega ed intercede per la Chiesa; aiuta la Chiesa a vivere le sue attività ed a prendere le sue decisioni; aiuta anche il Pastore, l'assiste nel suo ministero, lo sgrava da certi compiti tenendo presente che il Pastore ha talvolta delle responsabilità indivisibili; designa i delegati alle Assemblee e ne sottopone i nominativi a ratifica assembleare.

Art. 24 - *Del Consiglio: responsabilità*⁸⁴

Il Consiglio gode di potere discrezionale di cui risponde all'Assemblea.

Esso è altresì responsabile del suo intero operato dinanzi alla stessa, al cui giudizio si sottopone presentando la propria relazione.

Art. 25 - *Del Consiglio: quorum per le deliberazioni*⁸⁵

Le deliberazioni del Consiglio vengono prese a maggioranza assoluta, salvo nei casi in cui sia richiesto per regolamento un quorum diverso.

Titolo V - FINANZE DELLA CHIESA

Art. 26 - *Risorse finanziarie e patrimoniali*⁸⁶

La Comunità, nella persona di ogni suo singolo membro *effettivo*⁸⁷, si impegna a mantenere la propria indipendenza finanziaria.

Essa ricava i mezzi necessari al mantenimento del culto e di tutte le attività dalle contribuzioni mensili ordinarie dei suoi membri *effettivi*⁸⁸, dalle offerte volontariamente versate a questo

⁸¹ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁸² così modificato nell'Assemblea Straordinaria dell'1.12.2019

⁸³ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁸⁴ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁸⁵ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁸⁶ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁸⁷ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

scopo così come disposto dall'articolo 8, da eventuali lasciti o altri proventi.
Il Consiglio di Chiesa è garante di fronte all'Assemblea dell'uso dei fondi raccolti.

Titolo VI - ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI NELLA CHIESA

Art. 27 - Scuola Domenicale

Essa è istituita per l'istruzione dei figli dei membri di Chiesa o di quanti altri ne facciano volontaria richiesta di frequenza.

Opera sotto la responsabilità del Pastore e l'attività dei monitori.

La scuola domenicale può essere estesa a tutti i membri della comunità o a quanti altri ne facciano richiesta, attraverso corsi speciali di formazione biblica e teologica.

Art. 28 - Gruppo Giovanile, Gruppo Femminile Ed Altre Attività

Essi possono essere organizzati nell'ambito della Comunità e la loro attività, che può estendersi anche al di fuori, deve essere volta allo sviluppo della Comunità e perciò in stretta concomitanza con i suoi ordinamenti. Della loro attività informano l'Assemblea.

Il Pastore può essere chiamato a collaborare con essi ed in ogni caso ne è il responsabile.

Altre attività possono sorgere, ma sempre col parere favorevole dell'Assemblea, dietro presentazione del Consiglio di Chiesa.

In ogni caso tali organizzazioni dovranno mirare:

- e) a coltivare più intensamente alcuni aspetti della vita cristiana quali: lo studio della Bibbia, la preghiera, il servizio, l'azione sociale, l'evangelizzazione;
- f) a sviluppare particolari attività all'interno della comunità quali: lo studio, il canto, la beneficenza, l'assistenza ai malati, ai poveri, agli emarginati, agli sfruttati, ecc.
- g) a consolidare lo spirito di fratellanza cristiana fra tutti gli uomini, a cominciare dalla Comunità.

Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI⁸⁹

Art. 29 - Modifiche al Regolamento⁹⁰

Modifiche al presente regolamento saranno possibili se presentate per iscritto al Consiglio di Chiesa, da almeno 10 (dieci) membri *effettivi*⁹¹ o *richieste con apposita mozione dall'Assemblea di Chiesa*.⁹² Dovranno essere⁹³ approvate in Assemblea da almeno 2/3 (due terzi) dei membri votanti.

*I riferimenti a tali modifiche saranno aggiunti come note*⁹⁴ in appendice al Regolamento stesso.

Art. 30 – Validità del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo la chiusura della Assemblea di Chiesa che lo ha approvato. In nessun caso una variazione regolamentare può valere prima della

⁸⁸ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁸⁹ l'intero Titolo VII è stato inserito ex-novo nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁹⁰ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁹¹ così modificato nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁹² così modificato nell'Assemblea Straordinaria dell'1.12.2019

⁹³ così modificato nell'Assemblea Straordinaria dell'1.12.2019

⁹⁴ così modificato nell'Assemblea Straordinaria dell'1.12.2019

chiusura dell'Assemblea che l'abbia regolarmente approvata e non ha efficacia retroattiva⁹⁵.

Art.31 – Riferimento all'Ordinamento dell'UCEBI

Nell'eventualità in cui si presentino casi concreti non disciplinati dal presente Regolamento, si fa riferimento ai paralleli dell'Ordinamento dell'UCEBI o agli usi presenti nelle Chiese Battiste dell'UCEBI⁹⁶.

APPENDICE

Il presente Regolamento, comprensivo della dichiarazione dei Principi Fondamentali, è stato:

- approvato nel corso dell'Assemblea Straordinaria del 15/12/1985 e 12/01/1986 (1^ edizione);
- *modificato* negli artt. 6 e 7 (*cfr. nota 10 e 13*) nel corso dell'Assemblea Straordinaria del 23/02/1997 (2^ edizione);
- *modificato* in tutti gli articoli (*cfr. da nota 1 a nota n.79 escluse note n.10 e 13*)) nel corso dell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011 (3^ edizione).
- modificato negli artt. 8 bis, 11, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 29 (*cfr. note n.2, 19, 30, 35, 36, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 75, 81, 91, 92 e 93*) nel corso dell'Assemblea Straordinaria dell'1.12.2019 (4^ edizione).
- modificato negli artt. 10, 13, 14, 15, 17 nel corso dell'Assemblea Straordinaria del 22 ottobre 2023 (5^ edizione)

⁹⁵ l'intero art.30 è stato inserito ex-novo nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011

⁹⁶ l'intero art.31 è stato inserito ex-novo nell'Assemblea Straordinaria del 26.03.2011